



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DAVOLI MARINA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DEI COMUNI DI DAVOLI, ISCA SULLO IONIO, S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO E S. SOSTENE
Via Aldo Moro n. 4 - Davoli Marina - 88060 Davoli (CZ)
Tel. 0967/70115 (Presidenza) - Tel. 0967/572850 (Segreteria) - Fax 0967/572976
CODICE FISCALE 97035280797 – CODICE UNIVOCO UF0SSM
E-mail: czic821003@istruzione.it - PEC: czic821003@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.istitutocomprensivodavoli.edu.it>

Prot. n. 2554/C27

Davoli, 17.10.2020

Ai genitori degli alunni
A tutti i docenti
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: modalità di riammissione degli alunni a scuola dopo assenze.

La nuova Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'11 ottobre 2020.

Tanto premesso, si precisa che le norme vigenti circa le condizioni necessarie per poter frequentare la scuola sono le seguenti:

- ✓ non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure;
- ✓ non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19;
- ✓ non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi.

In merito alla riammissione degli alunni a scuola dopo un'assenza, si comunicano le seguenti indicazioni estrapolate dalle **Circolari n. 17167 del 21/08/2020 e n. 30847 del 24/09/2020 del Ministero della Salute.**

1. Alunni assenti da 1 a 3 giorni per malattia (Scuola dell'infanzia) e da 1 a 5 giorni per malattia (Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado):

Gli alunni saranno riammessi in classe senza alcuna richiesta di certificazione medica, ma solo previa compilazione dell'apposito **modulo di autodichiarazione (Allegato n° 1)**.

2. Alunni assenti da 4 giorni in su (Scuola dell'infanzia) e 6 giorni in su (Scuola primaria e secondaria di primo grado), per malattia:

Gli alunni saranno riammessi in classe **solo** con certificazione medica attestante la guarigione.

3. Alunni assenti per i quali il pediatra o il medico di libera scelta valutano di effettuare approfondimenti diagnostici per sospetto Covid:

- ✓ **Esito negativo dei test diagnostici:** Il medico o il pediatra rilasceranno un'attestazione che sarà portata a scuola al rientro insieme ad un nulla osta al rientro a scuola;
- ✓ **Esito positivo dei test diagnostici:** Il medico o il pediatra rilasceranno, a guarigione avvenuta, una certificazione per il rientro a scuola.

4. Alunno assente a seguito dell'allontanamento da scuola per sintomi riconducibili al COVID-19:

In caso di assenza dovuta ad allontanamento da scuola per sintomi anche ipoteticamente riconducibili al COVID-19 (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020" del 21/08/2020), il genitore/titolare della responsabilità genitoriale, compilerà, all'atto del ritiro da scuola del/della proprio/a figlio/a, **l'apposito modulo (Allegato n° 4)** in cui si assume la responsabilità di rivolgersi tempestivamente al PLS/MMG; Al rientro dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori legali dichiarano che durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19. (**Allegato n° 3**) oppure, nel caso in cui il pediatra o il medico di libera scelta valutino di effettuare approfondimenti diagnostici per sospetto Covid, con l'attestazione del pediatra o medico di libera scelta attestante la negatività del test diagnostico.

5. Alunno assente per COVID-19:

In questo caso, per la riammissione dell'alunno/a alla frequenza scolastica, le famiglie dovranno fornire l'"**Attestazione di nulla osta all'ingresso**" che sarà predisposta dal PLS o MMG.

6. Alunno assente perché conviventi di un caso accertato e posto in quarantena:

Qualora un alunno fosse convivente di un caso positivo, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. Potrà rientrare a scuola al termine del periodo di quarantena su indicazione del pediatra o del medico.

In generale nel periodo di assenza sono calcolati anche i giorni ricadenti in giornate festive o il sabato.

Si ribadisce che, per le tipologie di assenza per le quali sia richiesto certificato medico, **nessun alunno potrà essere riammesso in classe privo della prevista documentazione**. Pertanto, in caso di dimenticanza, ove l'alunno venga comunque a scuola, attenderà fuori dalla classe che la scuola abbia rintracciato la famiglia, che dovrà recarsi a scuola a produrre idonea documentazione o a prelevare l'allievo.

7. Alunni assenti per altri motivi:

Gli alunni saranno riammessi in classe senza alcuna richiesta di certificazione medica. I genitori sono invitati a comunicare preventivamente (**Allegato n° 2**) alla scuola la necessità di assenza dell'alunno

Al rientro dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori legali dichiarano che durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (**Allegato n° 3**).

8. Alunni con patologie croniche:

Nel caso un alunno presenti patologie croniche alle vie respiratorie (allergie, asma, ecc.) oppure altre patologie che potrebbero rendere difficile la frequenza scolastica, è necessario informare la scuola, fornendo la necessaria documentazione medica. Il pediatra o medico di medicina generale, suggerirà il percorso da seguire.

9. Ulteriori chiarimenti sulle assenze degli alunni:

- a. In base a quanto previsto dal DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42 ed ulteriormente regolamentato dalla Regione Calabria, il certificato di riammissione a scuola è necessario dopo un'assenza per malattia di **oltre tre giorni per la scuola dell'infanzia (il rientro a scuola il 4° giorno non richiede certificato) e di oltre cinque giorni per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato)**.
- b. I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (per esempio scuola primaria o secondaria di primo grado: 1. inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2. inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì).
- c. Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l'alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato)
- d. Per le assenze "programmate" dal genitore superiori a 5 giorni (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e **comunicare preventivamente alla scuola**, non occorre al rientro alcun certificato medico.
- e. **Per le assenze "non programmate" e "non comunicate alla scuola", e per più di 3 giorni (infanzia)/5 giorni (primaria e secondaria), occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.**

TUTTO CIO' EVIDENZIATO, IN OGNI CASO, NESSUN ALUNNO PUÒ ESSERE RIAMMESSO A SCUOLA QUALORA PERDURI QUALSIASI SINTOMO DI MALESSERE.

RIASSUMENDO:

1. nessun alunno deve essere mandato a scuola né può essere ammesso a scuola in caso di temperatura corporea superiore a 37,5° o in presenza di sintomatologia come tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea oppure che negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di Covid-19 o con persone in isolamento precauzionale (si ricorda che la rilevazione della temperatura e dei sintomi citati è responsabilità dei genitori/tutori dei minori);
2. nel caso di conclamata positività al Covid-19 è necessario informare la scuola;
3. al rientro a scuola dopo malattia, qualora il medico abbia ritenuto di dover seguire il percorso diagnostico-terapeutico di prevenzione per Covid-19, è necessario portare l'attestazione del medico che tale percorso è risultato negativo;
4. Al rientro a scuola dopo un'assenza per la quale non è stato consultato il medico oppure per la quale il medico non abbia ritenuto di dover seguire il percorso diagnostico-terapeutico di prevenzione per Covid-19, la famiglia deve compilare e consegnare alla scuola una dichiarazione personale nella quale informa formalmente la scuola che non è stato seguito il percorso di prevenzione per Covid-19 e che l'alunno da almeno tre giorni non presenta febbre superiore a 37,5° o sintomatologia respiratoria, che durante l'assenza l'alunno non è stato in quarantena o isolamento domiciliare e che negli ultimi 14 giorni non è stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza. In assenza della dichiarazione, l'alunno non potrà essere ammesso in classe;
5. per la scuola dell'infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita unicamente con certificazione del pediatra/medico di medicina generale, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
6. per la scuola primaria e secondaria di primo grado, dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita unicamente con certificazione del pediatra/medico di medicina generale, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
7. per assenze NON dovute a motivi di salute, deve essere avvisata preventivamente la scuola.

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti e si invitano le famiglie a collaborare con la scuola evitando disagi all'alunno ed all'organizzazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Valerio Antonio Mazza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.lgs. 39/93